

(N. 562)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1979

Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame contiene alcune modificazioni all'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni), che consistono in un adeguamento della indennità di trasferta, nella corresponsione di una indennità forfettizzata per le notificazioni in materia penale e nella maggiorazione del fondo per le spese di ufficio.

Si ritiene di dover preliminarmente rilevare come il presente disegno di legge non interferisca nella questione aperta sullo stato giuridico di questi « ausiliari dell'ordine giudiziario », altrimenti ed anche definiti come « organi dipendenti dalla pubblica ammini-

strazione », e di aggiungere che certamente le norme proposte non prevedono una generale ed organica revisione dei servizi affidati agli ufficiali giudiziari ed una conseguente e sistematica revisione dei compensi agli stessi spettanti.

Venendo senz'altro al dettaglio della proposta, all'articolo 1 si prevede, a modifica dell'articolo 133 dell'Ordinamento, che all'ufficiale giudiziario che deve compiere atti fuori dell'edificio — sede dell'ufficio giudiziario — spetti, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, una indennità di lire 65 per ogni chilometro ed in ogni caso non inferiore a lire 500. Rimane ferma la disposizione che non prevede corresponsione di indennità per le notifiche a mezzo del servizio postale e si ri-

badisce anche il richiamo all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, sulle misure dell'indennità di accesso per il protesto di cambiali e titoli equiparati. Viene, inoltre, espressamente fatto rinvio all'articolo 142 dell'Ordinamento, e quindi alle modifiche di cui al successivo articolo 2, per le trasferte in materia penale.

Trattasi di un adeguamento della precedente misura, stabilita con la legge n. 322 del 1975 in lire 40 al chilometro con un minimo di lire 300, adeguamento calcolato sulla base degli indici del costo della vita forniti dall'ISTAT al dicembre 1976.

Con l'articolo 2 del disegno di legge, a modifica del sistema previsto dall'articolo 142 dell'Ordinamento per la materia penale, si prevede innanzitutto che le spese per le comunicazioni a mezzo del servizio postale, che si conferma debbano essere anticipate dallo Stato, vengano prelevate dal fondo per le spese di ufficio, da reintegrarsi bimestralmente con apposito mandato di pagamento. Si stabilisce quindi un sistema sostanzialmente innovativo rispetto a quello precedente, che prevedeva sia per i diritti che per la indennità di trasferta la loro ricomprensione fra le spese di giustizia e la loro ripetibilità nella liquidazione finale a carico dei condannati.

Ora, fermo restando che per i diritti che sono posti a carico delle parti ai sensi dell'articolo 419 del codice di procedura penale e che per il rinvio prima del dibattimento le parti stesse debbono effettuare un congruo deposito in cancelleria, il sistema precedente viene conservato soltanto per i diritti, mentre si prevede un diverso modo di corresponsione dell'indennità di trasferta che viene considerata come un rimborso spese per gli atti validamente compiuti.

L'indennità viene corrisposta dallo Stato in misura forfettaria, in ragione di lire 200 per ciascun atto, e se la trasferta supera i 10

chilometri fra andata e ritorno nella misura di lire 500. L'indennità non è dovuta per le notifiche a mezzo del servizio postale e spetta una volta soltanto anche per più atti, quando siano relativi allo stesso processo e i luoghi dove si notifica distino fra loro meno di 500 metri. L'importo delle indennità viene corrisposto mensilmente dall'Ufficio del registro e ripartito fra coloro che hanno effettuato le trasferte in proporzione al numero degli atti eseguiti da ciascuno di essi. All'ultimo comma si prevede la procedura per operare le decurtazioni per gli atti non validamente eseguiti.

All'articolo 3 del disegno di legge si stabilisce, conseguentemente al sistema introdotto nell'articolo precedente, che all'articolo 135 dell'Ordinamento venga precisato che il sistema diverso viene conservato limitatamente alle materie civile ed amministrativa.

Con l'articolo 4 si prevede una modifica al secondo comma dell'articolo 146 dell'Ordinamento nel senso che la quota del 2 per cento, detraibile dalle somme riscosse e destinata alle spese d'ufficio, viene portata, anche per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 142, al 4 per cento per l'ufficiale giudiziario nelle sedi di pretura e al 3 per cento nelle altre sedi.

Rimangono invariate le norme sulla amministrazione del fondo e sull'utilizzo di eventuali eccedenze nella gestione dell'anno successivo.

All'articolo 5 è prevista la copertura finanziaria del provvedimento. Per quanto riguarda la copertura dell'onere previsto per l'aumento del fondo spese d'ufficio, la stessa può ritenersi sussistente in conseguenza degli introiti che l'Erario percepirà dal recupero della indennità di trasferta, liquidata secondo tariffa, nonchè dal maggiore incremento del doppio tributo previsto dall'articolo 154 dell'Ordinamento citato conseguente all'aumento dell'imponibile.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La dimostrazione della copertura si può desumere dai seguenti dati:

		Maggiorazione delle spese d'ufficio:		
ONERE:	a)	1) fino al 3 per cento per gli uffici di corte di appello e tribunali	L. 265.508.700	
		2) fino al 4 per cento per gli uffici di pretura	» 209.488.053	
		Totale	L. 474.997.053	
		Eccedenza sul recupero trasferta:		
COPERTURA:	b)	Numero di atti a campione penale 3.272.282 x 175 (*) (ciò che residua in favore dell'Erario — vedi nota)	L. 572.649.520	
		c)	Aumento del tributo (20 per cento - articolo 154 Ord.) in conseguenza della maggiorazione (65 per cento) della trasferta:	
			— importo del tributo attuale L. 1.158.760.800	
— maggiorazione (65 per cento) 753.194.520				
		— doppio decimo su tale somma	» 150.638.904	
		Totale	L. 723.288.424	

La spesa sub *a*) è, quindi, ampiamente coperta dall'importo dei recuperi e dei maggiori tributi.

La parziale ristrutturazione del sistema e la necessità di conseguentemente impiantare

una nuova contabilità motivano la disposizione di cui all'articolo 6, con la quale si prevede l'entrata in vigore della legge dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione.

(*) L'onere di lire 200 per ciascun atto è stato scomputato dal recupero previsto in lire 375 (lire 375 — lire 200 = lire 175).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *Art. 133.* — Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142 ».

Art. 2.

L'articolo 142 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *Art. 142.* — Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario le preleva dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella

liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'Ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto Ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti validamente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennità di trasferta prevista dal primo comma dell'articolo 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfettariamente, per ciascun atto, nella misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed è soggetta alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul quaranta per cento dell'ammontare corrisposto.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennità forfettizzata è di lire cinquecento.

L'indennità non è dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'Ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguito da ciascuno di essi. L'Ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non validamente eseguiti ».

Art. 3.

Nell'articolo 135, primo comma, dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario che » sono aggiunte le seguenti: « in materia civile e amministrativa ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 146 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il tre per cento delle somme di cui al comma precedente e, nelle sedi di pretura, il quattro per cento delle stesse, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'articolo 142, terzo comma, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'articolo 154, primo comma, che consegue all'aumento delle indennità di trasferta.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.